

di Avv.to Rosa Bertuzzi

RESPONSABILITÀ 231 E INFORTUNI SUL LAVORO: LA CONDANNA DELL'ENTE RICHIEDE LA PROVA DELL'INTERESSE O VANTAGGIO E DELLA COLPA DI ORGANIZZAZIONE

Corte di Cassazione, III Sez. Pen. – Sentenza n. 24402 del 02 luglio 2026

La Cassazione ribadisce che la responsabilità amministrativa dell'ente non può derivare automaticamente dalla commissione del reato presupposto, ma richiede un autonomo accertamento dei criteri di imputazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Con la sentenza in esame la Corte Suprema è intervenuta sul tema della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, precisando che **la responsabilità della società non può essere affermata sulla sola base dell'accertamento della violazione delle norme antinfortunistiche, ma necessita della concreta dimostrazione dell'interesse o vantaggio perseguito dall'ente e della sussistenza di una colpa di organizzazione.**

La vicenda trae origine da un infortunio occorso a un lavoratore dipendente di una società operante nel settore industriale, che riportava gravi lesioni alla mano durante un intervento di pulizia di un macchinario. In relazione all'accaduto, il datore di lavoro e legale rappresentante della società era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La società era stata conseguentemente chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo previsto dall'**art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001**. I giudici di merito avevano ritenuto sussistente la responsabilità dell'ente, individuando l'interesse o vantaggio della società nella maggiore velocità del processo produttivo derivante dal mantenimento di una configurazione del macchinario non conforme ai requisiti di sicurezza. La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto tale motivazione non adeguatamente approfondita, annullando la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio¹.

La Suprema Corte ha ribadito che il sistema delineato dal D.Lgs. n. 231/2001 esclude una responsabilità automatica dell'ente per il solo fatto che un soggetto inserito nella struttura aziendale abbia commesso un reato nell'esercizio delle proprie funzioni. La responsabilità della società costituisce, infatti, un autonomo illecito amministrativo, che richiede la verifica di specifici presupposti, tra cui la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente e la sussistenza di una carenza organizzativa idonea ad agevolare la commissione dell'illecito.

La pronuncia conferma il principio secondo cui, in materia di sicurezza sul lavoro, la violazione della disciplina antinfortunistica e la responsabilità del datore di lavoro non sono sufficienti, di per sé, a fondare la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. È necessario dimostrare che la condotta abbia prodotto un interesse o un vantaggio concreto per la società e che l'evento sia riconducibile a una specifica carenza dell'organizzazione aziendale.

La Cassazione ha, inoltre, sottolineato il ruolo centrale della **colpa di organizzazione**, quale elemento autonomo dell'illecito amministrativo dell'ente e distinto dalla colpa della persona fisica autrice del reato presupposto. Tale requisito impone di verificare se la società abbia adottato strumenti organizzativi, gestionali e preventivi adeguati a evitare la commissione di reati della medesima natura. **La decisione assume particolare rilevanza per tutte le imprese soggette alla disciplina del D.Lgs. n. 231/2001, confermando l'importanza di un modello organizzativo effettivamente idoneo a prevenire i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.** La sentenza evidenzia, infatti, che la responsabilità dell'ente richiede un accertamento concreto della relazione tra violazione, vantaggio aziendale e deficit organizzativo, valorizzando la funzione preventiva dei sistemi di compliance aziendale.

¹ Nel caso esaminato, la Corte ha evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata non aveva chiarito in concreto per quale ragione la mancata adozione delle misure di sicurezza contestate avrebbe determinato un effettivo beneficio per la società. In particolare, il giudice di merito non aveva adeguatamente considerato le deduzioni difensive e gli elementi tecnici dai quali emergeva che le modifiche apportate successivamente all'infortunio non avevano prodotto un significativo incremento della velocità produttiva del macchinario.

Cassazione Penale, Sez. 3, 02 luglio 2026, n. 24402

Fatto

1. Con sentenza [REDACTED], la Corte di appello [REDACTED] ha confermato la pronuncia del Tribunale [REDACTED] del [REDACTED], che aveva dichiarato [REDACTED] responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies D.Lgs. n. 231 del 2001, in relazione alla commissione, da parte di A.A., quale datore di lavoro e legale rappresentante della [REDACTED], del reato di lesioni personali colpose gravi in danno del lavoratore L.C., che rimaneva infortunato alla mano destra mentre si apprestava a pulire il rullo spalmatore del macchinario BMB1, per colpa generica, consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, e per violazione dell'art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'allegato V, punto 5.9.1, in quanto la zona di imbocco del macchinario non era efficacemente protetta al fine di impedire la presa e il trascinamento delle mani.

1.1. Con sentenza in data [REDACTED], la Quarta Sezione di questa Corte ha annullato la sentenza della Corte di [REDACTED], con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della medesima Corte territoriale, ritenendo fondato il secondo motivo di ricorso, con cui si censurava la tardiva notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello. La Corte di legittimità ha accertato che la notifica del decreto di citazione in appello [REDACTED] era stata effettuata in data 24 giugno 2022, a mani del legale rappresentante B.B., per la comparizione all'udienza del 4 luglio 2022, senza il rispetto del termine di venti giorni. La relativa eccezione era stata formulata dal difensore [REDACTED] con memoria del 01/07/2022 e ribadita all'udienza del 04/07/2022, ma la Corte di appello non aveva dato riscontro alla doglianza e aveva emesso la sentenza impugnata. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio nei confronti [REDACTED] relativamente all'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231 del 2001, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

1.2. Con sentenza in data 26 giugno 2025, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona del 4 marzo 2019, ha dichiarato non applicabili le sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 231 del 2001, essendo stato documentato l'intervenuto risarcimento della persona offesa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

La Corte di appello, in sede di rinvio, ha osservato che le censure prospettate con i motivi di appello non si misuravano con l'argomento, affrontato a pagina 4 della sentenza di primo grado, che aveva attribuito pericolosità alla macchina che stava impiegando il lavoratore per mancato adeguato distanziamento tra i rulli, in modo da impedire che le dita degli addetti entrassero in contatto con i componenti in movimento e potessero essere trascinate, per cui ha ritenuto non pertinenti le questioni discendenti dalle conclusioni dell'esperto di parte.

La Corte distrettuale ha poi ritenuto, in ordine ai requisiti dell'interesse o del vantaggio [REDACTED], che, non potendo affermarsi che il lavoratore infortunato perseguisse esclusive finalità personali nel continuare ad usare rulli non adeguatamente distanziati tra loro, doveva ritenersi dimostrato che la perdurante carenza dei requisiti di sicurezza dei rulli anteriori rispondeva ad un interesse concretamente apprezzabile per [REDACTED] sotto forma di maggiore velocità di produzione, avendo peraltro chiarito il teste esperto Bonci che gli operatori avrebbero potuto avere l'assoluta sicurezza di non essere tranciati solo a macchina ferma.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello [REDACTED], tramite l'avv. [REDACTED], ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.

2.1. Con un primo motivo, la ricorrente denuncia violazione di legge processuale, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione, per aver la sentenza impugnata omissivo di motivare, senza confrontarsi con le deduzioni difensive in punto di protezione o distanziamento dei rulli.

Deduce la difesa, in primo luogo, che le deduzioni difensive si incentravano anche sul fatto che un minore o maggiore distanziamento dei rulli non avrebbe alcuna incidenza causale sulla produttività/velocità del macchinario; in secondo luogo, eccepisce l'intrinseca illogicità della sentenza impugnata, non essendo dato comprendere se l'accusa nei confronti della ricorrente fosse quella di non aver previsto una protezione o di non aver previsto un maggiore distanziamento fra i rulli. Puntualizza che tali motivazioni si ponevano in contrasto con quelle del giudice di primo grado, che invece aveva ritenuto responsabile la società per aver eliminato un blocco di sicurezza alcuni mesi prima dell'infortunio.

2.2. Con un secondo motivo, la ricorrente denuncia vizio della motivazione e travisamento della prova, in ordine alle deduzioni della difesa e del consulente tecnico sulla velocità di produzione del macchinario quale presupposto dell'interesse e/o del vantaggio in capo alla società.

2.2.1. Deduce la difesa che l'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui le misure di sicurezza sarebbero state eliminate prima dell'infortunio per il perseguimento dell'interesse della società presumibilmente in termini di rapidità della lavorazione e ripristinate subito dopo l'incidente, era stata smentita dal consulente tecnico di parte, a giudizio del quale: a) il c.d. revamping non aveva eliminato alcun blocco e/o allarme all'apertura di uno dei ripari di sicurezza quando il macchinario era in lavorazione, né durante le altre modalità di funzionamento; b) l'infortunio era comunque avvenuto quando il macchinario non era in fase produttiva, con i due selettori su "modalità incorsamento materiale" e "funzionamento di lavoro"; c) l'apertura del riparo posteriore, ad opera del lavoratore, non aveva mai comportato, neanche a seguito delle modifiche posteriori all'incidente, il blocco dei rulli anteriori, poiché tali rulli dovevano continuare a girare per poter compiere le operazioni di taratura, ossia di regolazione del loro distanziamento. Per cui il c.d. revamping del macchinario effettuato alcuni mesi prima del verificarsi dell'infortunio non aveva avuto alcuna incidenza in termini di maggiore produttività dell'impianto, non essendoci stata alcuna differenza tra le velocità medie giornaliere di produzione [REDACTED].

2.2.2. La consulenza tecnica di parte, oltre a precisare che dopo l'incidente non era stato ripristinato alcun presidio di sicurezza eliminato con il c.d. revamping, ma era stata unicamente aumentata la distanza fra i rulli posteriori in caso di apertura del riparo, aveva dimostrato che la velocità e la produzione del macchinario prima e dopo questa modifica erano analoghe, sicché la modifica non aveva avuto alcuna incidenza sulla velocità di produzione del macchinario ed aveva anche smentito la circostanza per cui tale distanziamento potesse essere

stato previsto, prima dell'infortunio, per un interesse/vantaggio della società.

2.2.3. Osserva, in subordine, la difesa che la Corte Territoriale avrebbe potuto esercitare i propri poteri istruttori officiosi, disponendo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, considerato che tutti i dati estratti erano stati allegati alla consulenza ed erano pertanto consultabili.

2.3. Con un terzo motivo, la ricorrente denuncia vizio della motivazione e travisamento della prova, in ordine alla testimonianza del teste Bonci, ritenuta asseritamente dimostrativa della velocizzazione del processo produttivo.

Deduce la difesa di non aver rinvenuto alcuna affermazione del teste Bonci del tenore riportato in sentenza, avendo il predetto testimonio, al contrario, dichiarato che l'incidente era avvenuto nella fase della taratura, fase nella quale i rulli dovevano continuare a girare anche in caso di apertura del riparo proprio per compiere questa tipologia di operazioni, mentre il revamping precedente all'infortunio non aveva eliminato alcun blocco, e che, in seguito all'infortunio, si era pensato di aumentare il distanziamento dei rulli. Per cui la testimonianza del Bonci non poteva porsi in connessione con il tema della velocizzazione del processo produttivo.

2.4. Con un quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione di legge processuale, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e all'art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2001, nonché vizio della motivazione, in ordine alla sussistenza dell'interesse e/o vantaggio in capo alla società quale presupposto della responsabilità ex D.Lgs. n. 231 del 2001.

Richiama la difesa il criterio di imputazione della responsabilità in capo all'ente di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2001, vale a dire la dimostrazione dell'effettivo interesse o vantaggio in capo all'ente stesso, che va rigorosamente dimostrato dall'accusa. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano affermato che la carenza dei requisiti di sicurezza dei rulli anteriori rispondeva ad un interesse concretamente apprezzabile per Ritrama Spa sotto forma di maggiore velocità di produzione, senza però spiegare sulla base di quali prove ciò potesse ritenersi dimostrato e senza confrontarsi con le specifiche doglianze avanzate dalla difesa sul punto.

2.5. Con un quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione di legge processuale, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione, per aver la sentenza impugnata omissa di motivare in punto di c.d. colpa di organizzazione.

Lamenta la difesa che la sentenza impugnata aveva omissa qualsiasi considerazione specifica in punto di accertamento della c.d. colpa di organizzazione, della quale contesta la sussistenza dei presupposti, vale a dire l'inottemperanza dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati fondanti la responsabilità dell'ente e il nesso di causa tra il reato e tale inottemperanza.

Diritto

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

È sufficiente richiamare in proposito la sentenza della Quarta Sezione di questa Corte n. 33368 del 25/05/2023 che, nel valutare la posizione del legale rappresentante della società ricorrente, rispetto alla contestazione colposa attribuitagli in imputazione e richiamata ai fini della contestazione dell'illecito amministrativo alla società ricorrente, alla pagina 17 della motivazione, aveva sottolineato il dato fattuale, ribadito in entrambe le sentenze di merito, della pericolosità della macchina a cui era addetto il lavoratore, in ragione della mancata previsione del massimo distanziamento dei rulli, concludendo sul punto che "l'accertamento del nesso di causa, anche sotto il profilo del c.d. giudizio controfattuale, era stato, dunque, correttamente effettuato dai giudici di merito, che hanno imputato l'infortunio alla condotta colposa del datore di lavoro, non già rilevando la mera sequenza causale delle modifiche introdotte sulla macchina e l'infortunio, bensì rilevando che, qualora i rulli fossero stati distanziati al massimo grado, non si sarebbe creato l'effetto trascinamento delle dita", ribadendo alla pagina 18 che, come accertato in entrambe le sentenze di merito, "la macchina a cui stava lavorando l'infortunato non era conforme a requisiti di sicurezza e non era, altresì, adeguatamente protetta con un sistema che consentisse al lavoratore di non entrare in contatto con i componenti in movimento", per cui era stata attribuita rilevanza causale "non solo al mancato blocco della macchina, ma anche alla eccessiva vicinanza dei rulli che non garantiva, così come sarebbe stato necessario, rispetto al rischio di trascinamento degli arti del lavoratore addetto, eccessiva vicinanza a cui era stato immediatamente posto rimedio dopo l'incidente".

La sentenza impugnata ha, sul punto, ribadito che la pericolosità della macchina, impiegata dal lavoratore infortunato, era dipesa dal mancato adeguato distanziamento tra i rulli che avrebbe impedito che le dita degli addetti potessero essere trascinate.

Di qui la manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

2. Sono fondati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perché incentrati sulla insussistenza del presupposto dell'interesse o vantaggio in capo all'ente funzionalmente discendente dal reato e sulla omissa motivazione in tema di colpa di organizzazione.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, a più riprese, puntualizzato che il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha

consapevolmente rifiutato l'adozione di un criterio di imputazione dell'illecito dell'ente fondato sulla mera commissione del reato presupposto e, dunque, sulla responsabilità "di rimbalzo" dell'ente rispetto a quella della persona fisica, introducendo, invece, una forma di responsabilità dell'ente del tutto autonoma, seppur connessa a quella della persona fisica, fondata sulla previsione di un illecito amministrativo che dipende dalla realizzazione di un reato, ma che non si identifica con lo stesso [REDACTED]

L'illecito dell'ente è, infatti, strutturato su una fattispecie complessa costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l'ente e la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso (art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2001), escludendo che possa essere attribuito a quest'ultimo un reato commesso sì da soggetto incardinato nell'organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questa [REDACTED]

A questi elementi si aggiunge l'elemento "soggettivo" della colpa di organizzazione, vale a dire la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; elemento che, per un verso, è diversamente connotato a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231 del 2001) e che, per altro verso, caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo ed è distinto dalla colpa degli autori del [REDACTED]

La Corte di appello [REDACTED] ha fatto corretta applicazione di questi principi, essendosi limitata ad asserire che la perdurante carenza dei requisiti di sicurezza dei rulli anteriori rispondeva ad un interesse concretamente apprezzabile per la società sotto forma di maggiore velocità di produzione, senza tuttavia chiarire in modo specifico e concreto - specie a fronte dei rilievi difensivi, fondati anche su una relazione tecnica, secondo i quali la velocità di produzione precedente e successiva alla modifica intervenuta subito dopo l'infortunio era sovrapponibile - perché la situazione della eccessiva vicinanza dei rulli anteriori, cui era conseguito il pericolo di trascinamento degli arti del lavoratore addetto ed a cui era stato immediatamente posto rimedio dopo l'incidente, rispondeva ad un interesse o ad un vantaggio della società; per altro verso, la Corte distrettuale ha integralmente obliterato la verifica della colpa di organizzazione dell'ente.

3. In conclusione, alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma il 10 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2026.